

SANZIONE ACCESSORIA

Sospensione dall'Albo per omessa fatturazione

La manovra di Ferragosto ha previsto la sospensione dall'iscrizione all'albo per i professionisti iscritti ad albi o ordini professionali ai quali siano state contestate reiterate violazioni dell'obbligo di fatturazione.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto una nuova **sanzione accessoria** per i professionisti che, in presenza di determinati requisiti, omettono l'emissione del documento certificativo dei corri-

spettivi (ricevuta fiscale, parcella, fattura).

La nuova normativa contempla che, qualora siano state constatate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi nell'arco di un **quinquennio**, è disposta "in ogni caso" la sanzione accessoria della **sospensione** dell'iscrizione all'Albo professionale o all'Ordine per un periodo da tre giorni ad un

mese.

Il provvedimento contenuto nell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge n. 138/2011¹ integra l'articolo 12 del D. Lgs. n. 471/1997 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e introduce la sospensione dall'albo per il **professionista che non emette fattura**, scavalcando di fatto gli ordini professionali che dovranno limitarsi solo a pubblicare la notizia sul sito internet della categoria.

Con la disposizione in commento, il Legislatore ha esteso ai professionisti iscritti ad Albi l'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione in caso di mancata fatturazione, come noto già in vigore da qualche anno per punire la mancata emissione degli scontrini fiscali da parte degli esercizi commerciali.

Come già accennato, la fattispecie che può dar luogo alla sospensione dell'iscrizione all'Albo si realizza qualora al professionista vengano contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione commesse in giorni diversi.

In tal caso la sospensione, immediatamente esecutiva, può essere comminata per un periodo minimo di tre giorni fino ad un massimo di un mese. L'eventuale recidiva incrementa la durata della sanzione, che in tal caso può andare da un minimo di quindici giorni fino ad un massimo di sei mesi. Trattasi di una sanzione accessoria che si aggiunge a quella fiscale e che può essere impugnata dinanzi la competente Commissione Tributaria.



“Sospensione da un minimo di tre giorni a un massimo di un mese”.

L'autorità competente ad irrogare la sanzione è la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in rapporto al domicilio fiscale del contribuente.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla contestazione della quarta violazione.

La stessa Direzione è tenuta ad informare l'Ordine professionale che, a sua volta, deve dare pubblicazione della sospensione dell'iscritto sul suo sito internet.

Resta naturalmente salva la potestà disciplinare degli Ordini con riferimento alle violazioni contestate all'iscritto dall'autorità tributaria.

L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento della sospensione è effettuata dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza.

L'immediatezza del provvedimento di sospensione non lascia scampo a dubbi e ad attenuanti, e cosa assai più grave, non consente il *normale* iter del provvedimento disciplinare presso l'albo o l'ordine professionale di appartenenza.

Con il provvedimento di sospensione immediatamente esecutivo viene meno anche il diritto di difesa dell'iscritto stesso, che diventa esercitabile solo in un momento successivo alla sospensione stessa, con conseguenze facilmente immaginabili. La sospensione produce l'immediata decadenza dagli incarichi di tipo pubblicistico in corso di svolgimento.

Al termine del periodo di sospensione, il professionista potrà ricevere nuovi incarichi ma quelli perduti lo saranno per sempre.

L'omessa fatturazione dei compensi e degli onorari può essere scoperta in sede di verifica e controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, esaminando i conti correnti del professionista o dello studio associato, ma anche grazie ad una segnalazione di uno o più clienti che avendo corrisposto il prezzo pattuito per la prestazione non hanno ricevuto la relativa fattura.

Quanto al numero di violazioni contestabili, deve trattarsi di violazioni commesse in giorni diversi. Pertanto, salvo diverse future indicazioni, deve ritenersi che la mancata emissione di più fatture in uno stesso giorno possa integrare una sola violazione nel computo delle quattro rilevanti ai fini della sospensione.

Per i professionisti che operano in forma associativa, la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Per completezza di analisi deve evidenziarsi una prima difficoltà applicativa della disposizione concernente il fatto che, a differenza di quanto accade per i commercianti (art. 12 comma 2 del D. Lgs. 471/97 secondo cui è prevista la sospensione dell'attività o della licenza, per ripetute violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali), per i professionisti non vi è un obbligo di emissione immediata della fattura, posto che questo coincide con il momento del pagamento, come prevede

l'art. 6 comma 3 del DPR 633/72.

In virtù di ciò, pare difficile, per i verificatori, “presidiare” il territorio contiguo allo studio professionale, al fine di controllare che i clienti siano in possesso del documento certificativo dei corrispettivi. Ovviamente, rimangono ferme, in caso di accesso dei funzionari presso lo studio, le garanzie previste dal DPR 633/72 e della L. 212/2000: si pensi, ad esempio, alla necessità che la verifica si svolga con la presenza del professionista, o alla necessità dell'autorizzazione preventiva del PM ove lo studio sia adibito anche ad abitazione. La constatazione della violazione, inoltre, potrà provenire da segnalazioni agli organi verificatori, effettuate magari da clienti del professionista o da soggetti terzi.

La definizione agevolata delle sanzioni, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97, impedisce, di norma, l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, ciò non si applica alla sanzione accessoria della chiusura dei locali per effetto della ripetuta violazione dell'obbligo di emissione degli scontrini fiscali, stante la specialità di tale sanzione. Ravvisando la necessità di attendere le prime pronunce della giurisprudenza, pare che alla stessa conclusione si debba giungere per il caso della sospensione dall'albo professionale.

Le sanzioni amministrative, come prevede l'art. 3 del DLgs. 472/97, sono soggette al principio di irretroattività della legge, con la conseguenza che la nuova fattispecie sanzionatoria si applica solo per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del D. L. 138/2011. Pertanto, non rileveranno, e, di conseguenza, non

potranno essere conteggiate nelle quattro violazioni che costituiscono il presupposto di applicabilità delle sanzioni accessorie, le omissioni dell'emissione di ricevute fiscali/fatture commesse prima dell'entrata in vigore del DL 138/2011, quindi prima del 13 agosto 2011.

Alla luce di ciò, è ragionevole presumere che la nuova sanzione potrà essere applicata tra qualche anno, e non nel prossimo futuro. ●

¹ Decreto Legge n. 138/2011- Art. 2 - *Disposizioni in materia di entrate (omissis)*

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, **nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi**, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della **sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese**. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati".

CIRCOLARE FNOVI

Provvedimenti per omessa pubblicazione degli indirizzi Pec

Scioglimento e commissariamento degli Ordini che non rendono pubblici gli elenchi.

La Fnovi ha informato **gli Ordini provinciali che la Legge 12 novembre 2011, n. 183**, nota anche come Legge di stabilità 2012, ha disposto provvedimenti per omessi adempimenti riguardanti la posta elettronica certificata. Come noto, la Legge impone la riduzione dei costi amministrativi mediante l'obbligo per i professionisti di comunicare ai rispettivi ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Dal 31 gennaio 2012, "l'omessa pubblicazione dell'elenco" o "il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente". La Fnovi si è attivata per rendere accessibili, attraverso il proprio portale, gli indirizzi Pec, con ciò offrendo agli Ordini la possibilità di essere adempienti rispetto all'obbligo così disciplinato. La Federazione ribadisce che resterà comunque

in capo agli Ordini provinciali l'onere di vigilare sulla condotta dei propri iscritti per fare in modo che gli stessi siano diligenti nell'attivazione e comunicazione di un indirizzo Pec. Inevitabile dunque che gli Ordini si attivino per sollecitare la massima collaborazione da parte dei colleghi inadempienti, ricordando che la mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare, in quanto inadempimento dell'obbligo di legge (art.16, comma 7, del Decreto Legge n. 185/2008). (Avv. M.G.T.) ●

